

Prot. n. Y13-179060 12.31
Torino, 25/10/2013
Codice struttura: IA8

Spett.li
SCUOLE NAUTICHE
DELLA PROVINCIA DI TORINO

OGGETTO: Scuole nautiche. Attività relative alle patenti nautiche successive all'ottenimento.

Il D.M. 29.07.2008 n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto", art. 42, nel disciplinare le scuole nautiche, stabilisce che:

- le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale;
- le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio della suddetta autorizzazione;
- le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

Il Regolamento recante la Disciplina delle scuole nautiche della Provincia di Torino nulla specifica in relazione alle attività che possono essere svolte dalle scuole nautiche. Ciò ha favorito la prassi, da parte delle imprese autorizzate allo svolgimento della sola attività di scuola nautica, di espletare anche gli adempimenti successivi al rilascio della patente nautica, quali convalida/cambio residenza, rinnovo o duplicato di patente nautica.

A seguito della contestazione della suddetta prassi da parte di una delle Capitanerie di porto, secondo la quale tali compiti sarebbero di competenza esclusiva delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, la Provincia di Torino ha formulato apposito quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con nota prot. n. 17813 del 18/10/2013 il Ministero, Direzione generale per il trasporto marittimo e via d'acqua interne Div. 5, ha comunicato che:

1. l'attività delle scuole nautiche è limitata all'insegnamento e alla presentazione delle domande per gli esami, escludendo quindi le attività successive al conseguimento della patente;
2. nulla osta allo svolgimento delle pratiche successive al conseguimento della patente nautica, da parte delle scuole nautiche o autoscuole, qualora esse siano abilitate anche all'esercizio dell'attività di consulenza di cui alla Legge n. 264/1991.

Si invitano pertanto tutte imprese autorizzate all'esercizio della sola attività di scuola nautica a conformarsi al suddetto parere in quanto, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Legge n. 264/1991, "Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 5.164,57. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del Codice Penale".

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Giannicola MARENGO
(F.to in originale)

/cr